

# **ISTITUTO SALESIANO “SAN BENEDETTO”**

**SCUOLA PRIMARIA PARITARIA** (dec. n. 18 del 28.06.2002)

**SCUOLA SECONDARIA I° GR. PARITARIA** (dec. n. 147 del 27.08.2001)

**SCUOLA SECONDARIA 2° GR. PARITARIA LICEO SCIENTIFICO** (decreto n. 158 del 28.08.2001)

*Piazzale S. Benedetto, 5 - 43100 PARMA ☎ 0521381411 - FAX 0521206085*

e-mail: [sssbened@provincia.parma.it](mailto:sssbened@provincia.parma.it) sito web: [www.centrosanbenedettoparma.com](http://www.centrosanbenedettoparma.com)

## **REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE**

*(Premessa)*

Già il titolo chiarisce il significato dei viaggi di istruzione e delle visite guidate effettuate nel periodo scolastico: esse non sono "gite-divertimento" o occasioni di pura evasione ma si configurano a pieno titolo come iniziative integrative dell'attività didattica (anche se i due aspetti possono intelligentemente coesistere).

I viaggi e le visite devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari di ciascun tipo di scuola o indirizzo di studio.

Art. 1

*(Il quadro normativo di riferimento)*

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare nella Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, nella Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996, nel Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici.

Art. 2

*(Oggetto, tipologia e finalità)*

1. Per viaggi di istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come caratteristica essenziale "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M. n. 291/1992).

2. I viaggi di istruzione di cui al presente Regolamento sono quelli riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) *viaggi di integrazione culturale*: in Italia o all'estero, finalizzati alla conoscenza degli aspetti paesaggistici, culturali, artistici, folcloristici dei paesi di essi oggetto;
- b) *viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo*: visite in Italia o all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre nonché la partecipazione a manifestazioni connesse con l'indirizzo di studio;
- c) *visite guidate*: nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico/artistico. Questa tipologia di iniziative si configura come attività curricolare integrativa obbligatoria.

3. Le indicazioni ministeriali - proprio in relazione alle finalità educative - sottolineano la necessità che i viaggi di istruzione si inseriscano in maniera organica nella programmazione di inizio anno scolastico, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare delle attività istituzionali della Scuola e "momento formativo" nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo in modo maturo il tempo di impegno culturale e quello libero.

Da ciò discendono i seguenti profili.

- a) Detti viaggi non possono in nessun caso porsi come mera occasione di evasione dagli impegni scolastici. Gli allievi che per vari e provati motivi non potessero partecipare a questo momento di "istruzione", di norma debbono recarsi regolarmente a scuola per attività didattiche alternative. In nessun caso debbono pensare, essi o i genitori, che l'alternativa alla partecipazione ai viaggi di istruzione sia la vacanza scolastica.
- b) "Al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di istruzione di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività e iniziative programmate" (O.M. 132/90).
- c) Qualunque mancanza disciplinare durante questa attività è considerata commessa entro l'ambito della Scuola e perciò soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 3  
(*Destinatari*)

Sono gli alunni di una o più classi possibilmente compresi nella stessa fascia d'età, "sussistendo tra coetanei esigenze per lo più comuni" (C.M. 291/92).

Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, non si effettuano viaggi di istruzione se non viene assicurata la partecipazione di almeno l'ottanta per cento degli allievi delle classi coinvolte, "anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi" (C.M. 291/92). Tale requisito non si riferisce alle visite guidate di cui all'art. 2.2.c), per le quali è prevista la partecipazione dell'intera classe.

Il Consiglio di classe potrà tuttavia decidere di non ammettere al viaggio di istruzione quegli studenti che avessero valutazioni negative nella condotta o nell'applicazione o che, comunque, non dessero affidabilità a livello disciplinare o della vita di gruppo.

Art. 4  
(*Organi competenti*)

Il *Collegio Docenti* individua - mediante il presente Regolamento - i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate.

Il *Consiglio di Classe*, d'intesa con il Preside, programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative, valuta l'opportunità di escludere dalla partecipazione gli studenti che abbiano dimostrato scarsa affidabilità o scarso interesse didattico.

Gli *allievi* della scuola secondaria di secondo grado sono invitati a collaborare nella definizione delle mete o nelle modalità di svolgimento del viaggio nel quadro delle indicazioni emerse dal Consiglio di classe.

Il *Consiglio di Istituto* viene informato delle iniziative programmate ed esprime un parere.

Art. 5  
(*Destinazione, periodo e durata*)

Nella scelta della destinazione, in ordine ai giorni di cui si dispone per l'effettuazione del viaggio, "è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta" (C.M. 291/92), curando, inoltre, "di diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte (...) siano tenute presenti anche località minori parimenti ricche di patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di istruzione in argomento" (C.M. 291/92).

"È fatto infine divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese di scuola, durante il quale l'attività didattica in modo più accentuato si indirizza al completamento dei programmi di studio, in vista anche della continuità delle lezioni" (O.M. 132/90).

Così pure non saranno organizzati viaggi di istruzione nei giorni in cui si svolgono consultazioni elettorali oppure in coincidenza con scrutini delle classi interessate.

In base a queste disposizioni, e a quelle del calendario scolastico regionale, il Collegio Docenti fisserà i tempi di massima più opportuni per i viaggi e le visite guidate in modo da salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua opportuna continuità.

Per quanto riguarda la durata dei viaggi, si stabilisce quanto segue, salvo deroghe del Collegio Docenti:

Scuola primaria: una giornata scolastica

Scuola secondaria di primo grado:

- classi Prima e Seconda: una giornata scolastica;

- classe Terza: tre giornate scolastiche;
- Scuola secondaria di Secondo grado:
- Biennio, classi Terza e Quarta: *una* giornata scolastica;
  - Quinta: *cinque* giornate scolastiche.

Eventuali deroghe terranno conto del particolare valore formativo o didattico della proposta e del clima di collaborazione all'interno della classe.

#### Art. 6 (*Docenti accompagnatori*)

Il Preside individua i docenti a cui affidare l'incarico di accompagnatori tra quelli disponibili, di norma appartenenti alle classi che partecipano alla iniziativa, possibilmente titolari di materie attinenti al carattere e agli obiettivi del viaggio stesso. Tra essi designerà un docente responsabile del viaggio.

L'assunzione dell'incarico da parte di detti docenti comporta l'obbligo della sorveglianza assidua, attenta e responsabile degli alunni (art.2047 Cod. Civ.).

Tale sorveglianza si deve intendere non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche dell'ambiente e del patrimonio artistico.

Quanto al numero, come da normativa ministeriale, esso va fissato, di norma, in rapporto di almeno "un insegnante-accompagnatore ogni quindici alunni".

#### Art. 7 (*Profili organizzativi ed economici*)

1. La scelta delle mete deve rispondere ad uno specifico progetto didattico coerente con il piano di lavoro annuale, per cui ciascuna iniziativa risulti qualificante sotto il profilo formativo e culturale.

Ogni viaggio dovrà quindi essere adeguatamente preparato mediante lezioni, materiale informativo, incontri a carattere organizzativo programmati e condotti dai docenti.

Nell'organizzazione si avrà riguardo al problema della sicurezza e delle gestione del gruppo; oltre a salvaguardare il giusto equilibrio nello svolgimento dell'attività didattica curricolare, tenendo conto di altre iniziative integrative programmate.

2. L'efficienza organizzativa deve pertanto garantire primariamente un profilo qualitativamente sicuro, in sintonia con gli obiettivi educativi della Scuola. In ordine a questo i Docenti accompagnatori sono tenuti ad informare Presidenza e Direzione di eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio. Sulla base di tale relazione sarà facoltà degli Organi Collegiali prendere i provvedimenti del caso.

"Si reputa opportuno rammentare che non possono essere chieste alle famiglie degli studenti *quote di partecipazione* di rilevante entità, tali da determinare situazioni discriminatorie" ( O M. 132/90 ).

Pertanto anche per l'Istituto S. Benedetto l'aspetto economico deve costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e della sistemazione logistica del soggiorno. La sobrietà estesa anche a questo settore può diventare una salutare testimonianza per i nostri giovani, già di per sé immersi nella cultura del "consumo" e dell'individualismo.

3. Per motivi di maggior sicurezza è consigliato l'uso del treno, ogni volta che i percorsi programmati e le valutazioni economiche lo consentono.

#### Art. 8 (*Procedura e Documentazione dei viaggi e delle gite di istruzione*)

La procedura per l'organizzazione e la gestione dei viaggi e delle gite di istruzione è la seguente:

1. *Il Consiglio di Classe* propone possibili mete, in relazione agli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale della classe.
2. *Il Preside*, verificata la coerenza delle proposte con i profili del presente Regolamento, accoglie l'indicazione e procede alla individuazione dei docenti disponibili come accompagnatori e, tra di essi, il docente che si fa carico degli aspetti organizzativi del viaggio.

3. Il *Docente incaricato* degli aspetti organizzativi, in collegamento con il Preside, procede a definire l'iniziativa nei dettagli e a informare il Consiglio di classe.
4. Tutta la documentazione prevista a norma di legge viene archiviata in *Presidenza*, ed in particolare
  - il consenso scritto da parte dei genitori degli alunni minorenni e assenso scritto per i genitori dei maggiorenni;
  - l'indicazione del nome dell'agenzia di viaggi o Ditta di trasporti responsabile dell'attuazione del viaggio di istruzione;
  - documento di incarico del Preside ai docenti accompagnatori da cui risulti la responsabilità dei docenti stessi nello svolgimento del compito;
  - elenco alunni partecipanti;
  - programma analitico del viaggio;
  - copia della dichiarazione dell'Agenzia e/o Ditta sull'assunzione degli impegni previsti dall'OMM. 132.
5. In *Amministrazione* sono conservati i documenti relativi alla gestione economica e delle polizze assicurative.

Il Direttore  
(Don Renato Benedetti)